

COMUNE DI SALASSA

DELIBERAZIONE N. 23
DEL 29.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015 E TERMINI DI VERSAMENTO

L'anno **duemilaquindici** addi **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - GELMINI SERGIO ANGELO	Presente	8 - DITOMMASO MATTEO ARMANDO	Presente
2 - BARENGO ROSANNA MARIA	Presente	9 - MORO MARCO ANTONIO	Presente
3 - ANSINELLO GIUSEPPE JARNO	Presente	10 - NISTRIO GIUSEPPE	Presente
4 - BIANCHETTA ROBERTA	Presente	11 - BUGNI GIANFRANCO	Presente
5 - CALLOT PIER GIANNI	Presente		
6 - COSENTINO ALESSIA	Presente		
7 - SERENA ALESSANDRO	Presente		

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **DR.SSA MANCINO ANTIMINA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GELMINI SERGIO ANGELO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Responsabile del Servizio Tributi è individuato quale Responsabile I.U.C. per il Comune di Salassa;

Ricordato che:

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (. I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la predetta imposta ha come fondamentali due distinti presupposti:

- Uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, escluse le abitazioni principali,
- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del proprietario detentore o possessore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Evidenziato che:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;
- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014;
- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l'aumento delle aliquote TASI;

Rilevato che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999;

- la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- nella commisurazione della tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;
- si debba ripartire il gettito TA.RI tra utenze domestiche e non domestiche nella misura del 70% del gettito della tariffa per le prime e del 30% di tale gettito per le seconde;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO, per l'anno 2015, determinare le **aliquote IUC**, definendole nel seguente modo:

TRIBUTO IMU

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

Si propone di mantenere **invariate le tariffe IMU rispetto al 2014** (aliquote base).

TRIBUTO TARI

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla definizione delle tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

Richiamata la Deliberazione della G.C. n. 9 del 19.03.2015 ad oggetto: " Approvazione scadenze per il versamento della Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2015" e della quale con la presente deliberazione si intende confermarne il contenuto;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

UTENZE DOMESTICHE 2015

Descrizione	n.comp	Q.fissa	Q.variabale
		2015	2015
101 Utenze domestiche Residenziale	1	0,92796	48,51438
101 Utenze domestiche Residenziale	2	1,85262	87,32589
101 Utenze domestiche Residenziale	3	1,19309	111,58308
101 Utenze domestiche Residenziale	4	1,28147	126,13739
101 Utenze domestiche Residenziale	5	1,36985	140,69171
101 Utenze domestiche Residenziale	6	1,43613	164,9489
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	1	0,92796	48,51438
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	2	1,85262	87,32589
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	3	1,19309	111,58308
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	4	1,28147	126,13739
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	5	1,36985	140,69171
102 Utenze domestiche Residenziale (Seconde Case)	6	1,43613	164,9489
103 Utenze domestiche non Residenziale	1	0,92796	48,51438
103 Utenze domestiche non Residenziale	2	1,85262	87,32589
103 Utenze domestiche non Residenziale	3	1,19309	111,58308
103 Utenze domestiche non Residenziale	4	1,28147	126,13739
103 Utenze domestiche non Residenziale	5	1,36985	140,69171
103 Utenze domestiche non Residenziale	6	1,43613	164,9489
104 Unità domestiche Giuridiche	1	0,92796	48,51438
104 Unità domestiche Giuridiche	2	1,85262	87,32589
104 Unità domestiche Giuridiche	3	1,19309	111,58308
104 Unità domestiche Giuridiche	4	1,28147	126,13739
104 Unità domestiche Giuridiche	5	1,36985	140,69171
104 Unità domestiche Giuridiche	6	1,43613	164,9489
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	1	0,92796	e
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	2	1,85262	e
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	3	1,19309	e
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	4	1,28147	e
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	5	1,36985	e
105 Pertinenze di abitazioni residenziali	6	1,43613	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	1	0,92796	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	2	1,85262	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	3	1,19309	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	4	1,28147	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	5	1,36985	e
106 Pertinenze di abitazioni non residenziali	6	1,43613	e

UTENZE NON DOMESTICHE 2015

DESCRIZIONE	COMP.	Q.F.	Q.V.
Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	e	0,38674	0,26482
Cerpeggi, distributori carburanti	e	0,96686	0,66714
Stabilimenti balneari	e	0,45926	0,31676
Esposizioni, autosaloni	e	0,51969	0,36158
Alberghi con ristoranti	e	1,29318	0,89529
Alberghi senza ristoranti	e	1,0998	0,76288
Casa di cura e riposo	e	1,14815	0,79649
Uffici, agenzie e studi professionali	e	1,36569	0,94723
Banche ed Istituti di credito	e	0,70897	0,48686
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri b	e	1,34132	0,9239
Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	e	1,76452	1,21816
Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulico, fabbro, elettrico	e	0,87817	0,60893
Carrozzeria, autouffici, meccanico	e	1,11189	0,75899
Attività industriali, con capannoni di produzione	e	0,51969	0,35649
Attività artigianali, di produzione beni specifici	e	1,31735	0,90853
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	e	3,62973	2,5559
Bar, Caffè, Pasticceria	e	3,22144	2,24818
Supermercato, pane e pasta, vineria, salumi e foraggi, generi alimentari	e	1,12709	1,49974
Plurilicenze alimentari e/c viste	e	1,86121	1,28239
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	e	3,43859	2,42818
Discoteche, night club	e	1,25692	0,87186
Vegetariani senza vendita diretta	e	e	e
Impianti sportivi	e	e	e
Banchi di mercato generi alimentari	e	e	e

TRIBUTO TASI

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare **sia occupata da un soggetto diverso dal titolare** del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante, si intende prevedere la misura del **30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

<i>COSTI SERVIZI INDIVISIBILI previsti 2015</i>	<i>costo annuo lordo</i>
spese impianti sportivi	€ 19.000,00
servizi ILLUMINAZIONE pubblica	€ 74.000,00
Servizi MANUTENZIONE PATRIMONIO	€ 20.000,00
Servizio personale ufficio tecnico	€ 27.200,00
spesa SERVIZIO SGOMBERO NEVE	€ 8.000,00
servizi polizia municipale	€ 26.000,00
Cura del verde pubblico	€ 8.200,00
servizio cimiteriale	€ 8.800,00
	€ 191.200,00

Si propongono le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,50 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D e immobili strumentali	1,50 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,50 per mille

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. **che tutto** quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU, TARI, TASI nelle misure indicate in premessa;
3. **di determinare** la decorrenza delle suddette misure dal **01.01.2015**;
4. **di dare fissare per ciascuna delle componenti IUC i seguenti termini di pagamento:**
I.M.U.: Acconto 50% entro il 16.06.2015 (già versato)
Saldo 50% entro il 16.12.2015
TA.RI.: Acconto 40% entro il 31.05.2015, 40% entro 30/09/2015
Saldo 20% entro il 30.11.2015
TA.SI.: Acconto 50% entro il 16.06.2015
Saldo 50% entro il 16.12.2015
5. di garantire una percentuale di copertura TASI pari al 88,91% considerato un gettito presunto di €170.000,00;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Con successiva unanime e favorevole votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma legge 267/2000, poiché atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2015;

PARERI PREVENTIVI

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L.
n. 174/2012.

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

ANSINELLO Ing. Giuseppe Jarnc



VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000,
come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L.
n. 174/2012.

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PEZZENDA Geom. Flavio



Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GELMINI SERGIO ANGELO		DR.SSA MANCINO ANTIMINA
		

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **31 LUG 2015** ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, **31 LUG 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE



DR.SSA MANCINO ANTIMINA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. . .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addi, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA MANCINO ANTIMINA